

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37381-esame-avvocati-si-consolida-il-recente-orientamento-del-tar-lazio-e-del-tar-bari-sull-insufficienza-del-solo-voto-numerico-anche-il-tar-milano-aderisce>

Autore: Matranga Alfredo

Esame avvocati: si consolida il recente orientamento del TAR Lazio e del TAR Bari sull'insufficienza del solo voto numerico. Anche il TAR Milano aderisce

Esame avvocati: si consolida il recente orientamento del TAR Lazio e del TAR

Bari sull'insufficienza del solo voto numerico. Anche il TAR Milano aderisce

Con una recentissima ordinanza, la n. 1147/15 del 14.9.15, il TAR Milano, sez. III, ha aderito in pieno all'orientamento del TAR Lazio e del TAR Bari, ed ancor prima del TAR Calabria, in materia di esame di avvocato secondo il quale “E’ illegittimo il giudizio negativo espresso in forma meramente numerica in ordine alle prove scritte di un esame di abilitazione per la professione di avvocato, ove dagli atti non si riscontri alcuna esternazione grafica o testuale della commissione esaminatrice, la quale possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l'espressione finale numerica del singolo giudizio” (TAR Lazio, Roma, 14/07/2015, sent. nn. 9366, 9413, 9418 e 9420; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535; TAR Bari, 03.09.15, ord. n. 500/15).

In particolare, con la recentissima ordinanza il TAR Milano, dopo aver precisato che “i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris” e che, “al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Sottocommissione, risultando pertanto incomprensibile la valutazione negativa delle prove svolte dal ricorrente”, ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare gli elaborati del ricorrente rinnovando, entro il termine di 40 giorni, il procedimento valutativo, attraverso la prima Sottocommissione della Corte d’Appello di Milano, che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio.

Ha altresì disposto il TAR che l’anonimato sarà realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi

progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

Avv. Alfredo Matranga

N. 01147/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01815/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2015, proposto da:

-, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Lombardi e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia;

contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la

sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

- la Sottocommissione Esami Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

- la Settima Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'elenco dei candidati idonei all'esame orale per l'abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2014, adottato dal Presidente della Sottocommissione degli esami per l'abilitazione forense sessione 2014 presso la Corte d'Appello di Milano pubblicato sul sito web dell'Ordine degli avvocati di Milano e non comunicato, nella parte in cui non è stato inserito il ricorrente;

- del verbale del 19 febbraio 2015;

- del verbale di apertura delle operazioni redatto dalla VII Sottocommissione per gli esami di avvocato - sessione 2014, istituita presso la Corte d'Appello di Napoli;

- della nota dell'11 dicembre 2014, adottata dalla Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia;

- di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 10 settembre 2015, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave e irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Sottocommissione, risultando pertanto incomprensibile la valutazione negativa delle prove svolte dal ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione ha l'obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente rinnovando il procedimento valutativo, attraverso la prima Sottocommissione della Corte d'Appello di Milano, che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l'anonimato, un proprio giudizio;

Considerato che l'anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;

Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e con l'obbligo di riesame, secondo quanto in precedenza indicato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per l'esame del merito della presente controversia l'udienza pubblica del 22 novembre 2016, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)